



SENATO ACCADEMICO	11 luglio 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12 luglio 2018
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 1114/2018 Prot. n. 103057 - 23 luglio 2018
STRUTTURE COMPETENTI	<u>Ufficio Gare, Servizi e Forniture</u> <u>Ripartizione Lavori Pubblici e Manutenzione</u>
ENTRATA IN VIGORE	24 luglio 2018

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE
(ART. 113, D.LGS. 50/2016)**

Sommario

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1.1 - Normativa di riferimento	2
Articolo 1.2 - Ambito oggettivo di applicazione	2
Articolo 1.3 - Ambito soggettivo di applicazione	2
CAPO 2 - INCENTIVO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI, FORNITURE E SERVIZI.....	3
Articolo 2.1 - Costituzione e accantonamento del fondo	3
Articolo 2.2 - Percentuale effettiva per la determinazione del fondo.....	3
Articolo 2.3 - Ripartizione del fondo	4
CAPO 3 - QUOTA DEL FONDO RELATIVA ALLE FUNZIONI TECNICHE	4
Articolo 3.1 - Conferimento degli incarichi	4
Articolo 3.2 - Ripartizione della quota del fondo relativa alle funzioni tecniche	4

Articolo 3.3 - Fondo di garanzia	7
Articolo 3.4 - Liquidazione della quota relativa alle funzioni tecniche.....	7
Articolo 3.5 - Modalità e termini di liquidazione della quota del fondo ai soggetti di cui all'art. 1.3.....	7
Articolo 3.6 - Riduzione del fondo	9
CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	10
Articolo 4.1 - Contrattazione decentrata	10
Articolo 4.2 - Precedenti disposizioni regolamentari	10

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1 - Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, c. 3, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 1.2 - Ambito oggettivo di applicazione

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, per la realizzazione di opere, lavori, servizi e forniture affidati in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti di Ateneo.

Articolo 1.3 - Ambito soggettivo di applicazione

1. Partecipano alla ripartizione della quota del fondo destinata alle funzioni tecniche le seguenti figure:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/16;
 - b) il Responsabile dell'Unità Organizzativa che supporta il RUP nell'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/16;
 - c) il Responsabile dell'Unità Organizzativa che supporta il RUP nell'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del d.lgs. 50/16;
 - d) il Responsabile dell'Unità Organizzativa alla quale è stata affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
 - e) il Direttore dei Lavori o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (art. 101 del d.lgs. 50/16);
 - f) il Collaudatore o l'incaricato dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione / della Verifica di conformità (art. 102 del d.lgs. 50/16);

- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con i soggetti di cui ai punti precedenti.

CAPO 2 - INCENTIVO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI, FORNITURE E SERVIZI

Articolo 2.1 - Costituzione e accantonamento del fondo

1. Il fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/16 è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori, forniture e servizi posto a base di gara (comprensivo di oneri per la sicurezza e opere in economia) al netto dell'IVA.
2. L'importo del fondo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi comprensivo degli oneri accessori a carico del datore di lavoro.
3. L'importo del fondo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
4. Il fondo dovrà essere incrementato nel caso in cui vengano disposte varianti ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/16. Ai fini del calcolo del fondo l'importo delle varianti dovrà essere considerato al lordo del ribasso offerto.
5. Le somme occorrenti alla corresponsione del fondo devono essere previste:
 - a) per i lavori, alla voce "spese tecniche" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico;
 - b) per i servizi e le forniture, nel relativo stanziamento di budget annuale e pluriennale.

Articolo 2.2 - Percentuale effettiva per la determinazione del fondo

1. L'ammontare del fondo verrà calcolato applicando un coefficiente correttivo "C" alla percentuale massima del 2% di cui all'articolo precedente. Tale coefficiente tiene conto dell'importo posto a base di gara dell'affidamento:

IMPORTO	COEFFICIENTE C
Lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore alle soglie comunitarie	1,00

IMPORTO	COEFFICIENTE C
Lavori, servizi e forniture di ammontare superiore alle soglie comunitarie	0,90

Articolo 2.3 - Ripartizione del fondo

1. Il fondo per funzioni tecniche è così suddiviso:
 - a) 80% da ripartirsi tra i soggetti di cui all'art. 1.3 del presente regolamento;
 - b) 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte di tali risorse potrà inoltre essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

CAPO 3 - QUOTA DEL FONDO RELATIVA ALLE FUNZIONI TECNICHE

Articolo 3.1 - Conferimento degli incarichi

1. L'individuazione dei soggetti di cui all'art. 1.3 del presente regolamento è effettuata mediante atti della Stazione Appaltante da adottarsi secondo lo statuto e i regolamenti vigenti.
2. Con provvedimento dirigenziale gli incarichi possono essere modificati o revocati. Il provvedimento di revoca stabilisce l'attribuzione dell'incentivo per le attività che il soggetto abbia svolto nel frattempo.

Articolo 3.2 - Ripartizione della quota del fondo relativa alle funzioni tecniche

1. Le percentuali della quota del fondo da attribuire a ciascun soggetto incaricato sono individuate all'interno della seguente tabella:

Servizi, forniture e servizi di ingegneria e architettura

INCARICO	PERCENTUALE
Responsabile Unico del Procedimento	15%
Responsabile dell'Unità Organizzativa che supporta il RUP nell'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/16	10%
Responsabile dell'Unità Organizzativa alla quale è stata affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	10%
Direttore dell'Esecuzione del Contratto	15%
Incaricato della verifica di conformità	4%
Collaboratori tecnico-amministrativi del RUP, DL	
Collaboratori amministrativi del RUP di cui all'art. 1.3 lettera g)	23,00 %
Collaboratori tecnici di cui all'art. 1.3 lettera g)	22,00 %
Fondo di garanzia *	1%
	100,00 %

Lavori

INCARICO	PERCENTUALE
Responsabile Unico del Procedimento	10,00 %
Responsabile dell'Unità Organizzativa che supporta il RUP nell'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 50/16	10,00 %
Responsabile dell'Unità Organizzativa che supporta il RUP nell'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del d.lgs. 50/16	5,00 %
Responsabile dell'Unità Organizzativa alla quale è stata affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	10,00 %
Direttore dei Lavori #	15,00 %

Collaudatore o incaricato dell'emissione della regolare esecuzione		4,00 %
Collaboratori tecnico-amministrativi del RUP, DL		
Collaboratori amministrativi del RUP di cui all'art. 1.3 lettera g)	17,00 %	45,00 %
Collaboratori tecnici di cui all'art. 1.3 lettera g)	28,00 %	
Fondo di garanzia *		1,00 %
		100,00 %

(#) le quote non corrisposte ai singoli assistenti del D.L., in quanto non nominati, integrano la percentuale del Direttore dei Lavori.

(*) come previsto al seguente art. 3.3 del presente regolamento, raggiunto un accantonamento pari a euro 5.000,00, la quota relativa al fondo verrà ripartita aumentando proporzionalmente tutte le altre percentuali previste dalla tabella.

2. Ciascun incarico potrà essere assegnato a uno o più dipendenti in ragione della complessità, delle attività da espletare e dei carichi di lavoro in atto. Nel caso in cui il medesimo incarico sia affidato a più soggetti le quote derivanti dall'applicazione delle percentuali relative alle singole prestazioni di cui al presente articolo dovranno essere suddivise in parti uguali, o in funzione della quota di partecipazione/responsabilità, tra gli stessi soggetti incaricati. Tale definizione dovrà essere effettuata in sede di conferimento dell'incarico.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 2.1.
4. Al singolo dipendente non potranno essere corrisposte somme, anche da diverse Amministrazioni, per un importo superiore al 50% dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo carico ente. In caso di cumulo di incarichi per la stessa attività, al singolo dipendente non può essere riconosciuta una percentuale maggiore del 30%; in questo caso, la parte eccedente va ad aumentare la percentuale del 45% destinata ai collaboratori.

5. Nel caso in cui l'incentivo debba essere riconosciuto a personale a tempo parziale la quota spettante al singolo dipendente viene ridotta in rapporto alla percentuale della relativa prestazione lavorativa.

Articolo 3.3 - Fondo di garanzia

1. È costituito un fondo interno di solidarietà a favore degli incaricati che dovessero incorrere, senza dolo o colpa grave, in sanzioni penali e pecuniarie. Tale fondo verrà costituito accantonando, in sede di ogni liquidazione del fondo, la relativa percentuale di cui all'art. 3.2 del presente regolamento.
2. Raggiunto un accantonamento pari a euro 5.000,00 la quota relativa al fondo verrà ripartita aumentando proporzionalmente tutte le altre percentuali previste dalle tabelle dell'art. 3.2 del presente regolamento.

Articolo 3.4 - Liquidazione della quota relativa alle funzioni tecniche

1. La liquidazione della quota del fondo relativa alle funzioni tecniche è disposta dal Direttore Generale con proprio provvedimento a cui sarà allegata una relazione all'interno della quale verrà:
 - riportata, per ciascun intervento, la percentuale per l'effettiva determinazione del fondo;
 - determinato l'importo da corrispondere a ciascun soggetto incaricato;
 - accertata positivamente ogni attività svolta e soggetta ad incentivazione;
 - accertato, per ciascun incaricato, il rispetto del limite di cui al comma 4 dell'art. 3.2 del presente regolamento;
 - determinato l'incremento e l'ammontare progressivo del fondo di garanzia;
 - determinato l'incremento e l'ammontare progressivo della quota del fondo da destinarsi alle finalità di cui all'art. 2.3, comma 1, lettera b), del presente regolamento.

Articolo 3.5 - Modalità e termini di liquidazione della quota del fondo ai soggetti di cui all'articolo

1.3

1. La liquidazione è disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

INCARICO	CONDIZIONE PER LA LIQUIDAZIONE
----------	--------------------------------

Responsabile del Procedimento	<ul style="list-style-type: none"> • 20% della quota spettante all'approvazione della determina a contrarre; • 30% della quota spettante all'aggiudicazione efficace; • 50% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL o pagamento intermedio di forniture e servizi (in misura proporzionale), fino a rilascio di certificato di regolare esecuzione / collaudo / verifica di conformità.
Supporto alla programmazione della spesa per investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • 100% della quota spettante all'approvazione della determina a contrarre.
Supporto alla verifica preventiva del progetto	<ul style="list-style-type: none"> • 100% della quota spettante all'approvazione della determina a contrarre.
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	<ul style="list-style-type: none"> • 100% della quota spettante all'aggiudicazione efficace.
Direzione Lavori / Direzione dell'Esecuzione del Contratto	<ul style="list-style-type: none"> • 100% della quota spettante all'emissione di ciascun SAL o pagamento intermedio di forniture e servizi (in misura proporzionale), fino a rilascio di certificato di regolare esecuzione / collaudo / verifica di conformità.
Collaudo / Regolare esecuzione / Verifica di conformità	<ul style="list-style-type: none"> • 100% della quota spettante all'approvazione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione / verifica di conformità.
Collaboratori tecnico-amministrativi	<ul style="list-style-type: none"> • liquidazione al verificarsi delle medesime condizioni oggettive dell'incarico supportato (R.U.P./D.L./D.E.C.).

2. La liquidazione avverrà sulla base della seguente scansione temporale:

RELAZIONE A TUTTO IL	PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE	TERMINE PER LA LIQUIDAZIONE
30 giugno	entro il 5 agosto	unitamente allo stipendio del mese di settembre
31 dicembre	entro il 5 febbraio	unitamente allo stipendio del mese di marzo

Dove:

- *provvedimento di liquidazione* è il termine ultimo per l'adozione del provvedimento del Direttore Generale. Superato tale termine, per il pagamento dell'incentivo dovrà essere atteso il termine relativo al successivo periodo di riferimento;
- *termine per la liquidazione* è il termine massimo entro il quale dovrà avvenire l'effettiva liquidazione al personale delle somme dovute.

Articolo 3.6 - Riduzione del fondo

1. Il Dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni compiuti, con dolo o colpa grave, da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 1.3 del presente regolamento.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi derivanti da azioni poste in essere dai soggetti di cui al comma precedente e qualora gli stessi non fossero giustificati ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 50/16, troveranno applicazione le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi derivanti da azioni poste in essere dai soggetti di cui al comma precedente e qualora gli stessi non fossero pienamente conformi alle disposizioni del d.lgs. 50/16, troveranno applicazione le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi sia di costi (ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3), troveranno applicazione le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione l'incremento dei tempi conseguente a sospensioni e proroghe legittimamente disposte.

6. Le disposizioni contenute all'interno del presente articolo non si applicano nel caso in cui le problematiche che abbiano influito sull'andamento dei lavori/servizi/forniture siano attribuibili a prestazioni svolte da professionisti esterni.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 4.1 - Contrattazione decentrata

1. Il presente regolamento è stato sottoposto alla contrattazione decentrata nella seduta del 29/05/2018.

Articolo 4.2 - Precedenti disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Ferrara in data 25 marzo 2015.
2. Il presente regolamento si applica alle attività il cui inizio è successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.